

OMISSIS

**STATUTO**

della

**"digITAllog Società per Azioni"**

**1 Denominazione, natura giuridica, sede, oggetto e durata**

1.1 Denominazione

La società denominata "**digITAllog Società per Azioni**" (in appresso anche "Società" è retta dal presente statuto.

1.2 Natura giuridica

digITAllog SpA è organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 449 del 6 dicembre 2012 nonché, ai sensi dell'art. 61 *bis* del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, soggetto attuatore unico per la realizzazione e la gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 211, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, la Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, vista la sua portata strategica per il Pa-

ese, è stata inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla Legge n. 443 del 2001.

### 1.3 Sede

La Società ha sede legale in Roma.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.

La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia o all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, con delibera del consiglio di Amministrazione.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

### 1.4 Oggetto

La Società ha per oggetto sociale:

a) l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 456 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 giugno 2005 n. 18T, in conformità della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2005 e delle convenzioni attuative stipulate tra lo stesso Ministero e la Società nonché dalle successive, eventuali modifiche e/o integrazioni di tali atti normativi e/o convenzionali; segnatamente, la realizzazione di un sistema di gestione della rete logistica nazionale che permetta la interconnessione dei nodi di intercambio modale (interporti) e che sia estesa anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche, anche al fine di migliorare la sicurezza del trasporto delle merci, attraverso una piattaforma hardware e software di tipo aperto e modulare orientata alla gestione dei processi logistici e del trasporto merci, finalizzata alla costruzione del sistema-rete degli interporti, centri merci, porti e piastre logistiche, con l'obiettivo di fornire i seguenti servizi:

- sistema di incontro domanda/offerta;
- sistema di controllo e monitoraggio delle flotte e dei carichi;
- sistemi di interscambio dati;
- sistema di teleprenotazione;
- sistema di informazioni.

Nell'ambito degli interventi di cui sopra la Società ha altresì lo scopo di:

(1) ai sensi dell'art. 61 bis, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, perseguire il miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e realizzare l'inserimento dei porti nella sperimentazione e implementazione della piattaforma medesima;

(2) ai sensi dell'art. 23, comma 12 terdecies, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, efficientare le attività dell'autotrasporto anche con riferimento al trasporto di merci pericolose;

(3) ai sensi dell'art. 1, comma 211, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, provvedere al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprietà o in uso a nodi logistici, interporti, porti, centri merci e piastre logistiche;

(4) ai sensi dell'art. 4-bis del D.L. 29 dicembre 2016, n.243 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 27 febbraio 2017, n.18) e successive modifiche, provvedere agli interventi finalizzati al completamento degli investimenti relativi alla diffusione della logistica digitale, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e

piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal piano strategico nazionale della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.250 del 27 ottobre 2015, e dall'ultimo periodo del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

(5) ai sensi dell'art. 16-ter del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 (convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2017, n. 123) e successive modifiche, provvedere alla realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN);

(6) ai sensi dell'art. 11-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157), successivamente modificato dall'art. 48 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 svolgere le attività connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, nonché per il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno;

b) l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 916 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227 e dal decreto del Ministero dei Trasporti del 14 dicembre 2007 n. 207, in conformità delle convenzioni attuative stipulate tra lo stesso Ministero e la Società, nonché dalle successive, eventuali modifiche di tali atti normativi e/o convenzionali; segnatamente l'acquisizione, l'approntamento e la conduzione di sistemi di analisi automatizzati dei contenuti delle unità di trasporto intermodali, da mettere a disposizione delle strutture logistiche intermodali (interporti) di primo livello, in funzione delle esigenze delle singole strutture e compatibilmente con i sistemi già operanti, al fine di produrre un miglioramento della sicurezza del trasporto delle merci, con particolare riguardo alla tracciabilità dei percorsi ed all'organizzazione aziendale, nell'ambito della realizzazione del sistema di cui al precedente punto a).

La Società potrà:

a) svolgere attività connesse ed attinenti alla interconnessione degli interporti nonché, più in generale, alla interconnessione dei nodi logistici, interporti, porti, centri merci e piastre logistiche ed allo sviluppo degli stessi sia dal punto di vista infrastrutturale che di interfaccia e posizionamento sul mercato degli stessi;

b) essere incaricata della realizzazione di grandi progetti strategici di ricerca e di innovazione, promossi dall'Agenzia per l'Italia Digitale, per effetto del combinato disposto dell'art. 20 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 e dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221;

c) effettuare, per il perseguimento dell'oggetto sociale, studi, ricerche ed analisi tecniche, anche avvalendosi della collaborazione e del supporto di centri di ricerche, università e/o enti assimilabili, sia italiani che stranieri;

d) stipulare con altre Amministrazioni Aggiudicatrici, come definite dal D.Lgs. n. 50/2016, accordi di cooperazione/partenariato retti da considerazioni e prescrizioni connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico comune nell'ambito della logistica ed i trasporti;

e) elaborare studi, analisi tecniche, documentazione di gara e svolgere qualsiasi altra attività e/o compito, ivi compreso quello di stazione appaltante, connessi e/o funzionali all'attuazione degli accordi di cui alla precedente lett. d);

f) assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi e/o strumentali e/o connessi e/o accessori al proprio, nonché svolgere il coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate compiendo in loro favore ogni opportuna operazione. Resta fermo che l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci;

g) concedere fideiussioni, avalli e prestare garanzie o concedere finanziamenti in favore di società facenti parte del Gruppo di appartenenza, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale;

h) svolgere, infine, tutte quelle attività che l'organo amministrativo ritenga utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Tutte le suddette attività (i) devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti (ii) possono essere svolte, in via diretta o indiretta.

In particolare, le attività che hanno rilevanza di servizio di interesse economico generale ovvero siano a queste ultime direttamente strumentali, connesse o accessorie, devono essere svolte in modo che sia rispettato il vincolo di destinazione delle risorse pubbliche in conformità a quanto previsto da leggi, regolamenti, dalle Convenzioni rilevanti e dal presente statuto.

#### 1.5 Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Tale durata potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea straordinaria dei soci.

## 2 Capitale sociale ed azioni

Il capitale sociale è fissato in euro 1.142.000 (unmilionequarantaduemila) ed è diviso in numero 1.142 (millecentoquarantadue) azioni del valore nominale di euro 1.000 (mille) ciascuna.

#### 2.2 Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

La disciplina delle obbligazioni si applica anche agli strumenti finanziari comunque denominati che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.

#### 2.3 Finanziamenti

La società può ottenere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### 2.4 Trasferimento delle azioni

Al fine del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 2.2 della Circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2005 e dell'art. 1, comma 211, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, la maggioranza del capitale sociale della Società deve essere detenuto da Interporti di cui alla Legge 4 agosto 1990 n. 240 e successive modifiche ed integrazioni e presenti nell'elenco allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 giugno 2005 nonché dalle Autorità di Sistema Portuale.

Alla luce di quanto previsto dai commi precedenti, le azioni possedute dagli Interporti e/o dalle Autorità di Sistema Portuale sono liberamente cedibili solo ad altri Interporti e/o Autorità di Sistema Portuale.

Il socio Interporto e/o Autorità di Sistema Portuale che intenda trasferire, anche solo parzialmente, la propria partecipazione a soggetti diversi dagli Interporti e/o Autorità di Sistema Portuale deve richiedere la relativa autorizzazione all'organo amministrativo, che delibererà in merito unicamente ai fini della verifica del rispetto della per-

centuale stabilita al comma 1 del presente punto.

Ricevuta l'autorizzazione dell'organo amministrativo, l'Interporto e/o Autorità di Sistema Portuale dovrà comunque garantire ai soci (anche ai soci non Interporti e/o Autorità di Sistema Portuale) di esercitare il diritto di prelazione, in conformità alle procedure ed alle regole definite al successivo art. 2.5.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dai titoli anche in modo sintetico con richiamo delle norme statutarie.

#### 2.5 Diritto di prelazione e gradimento

In caso di trasferimento delle azioni a non soci, ai soci regolarmente iscritti nel libro soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Per trasferimento si intende qualsiasi negozio giuridico a titolo oneroso in forza del quale si radicano in capo ad altro soggetto i diritti derivanti dalla proprietà delle azioni. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, il socio (Interporto e/o Autorità di Sistema Portuale o non) che intenda trasferire le proprie azioni ed abbia ricevuto da un terzo un'offerta di acquisto dovrà darne comunicazione ("denuntiatio") a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo, indicando le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo, entro quindici giorni dalla ricezione della denuntiatio comunicherà l'offerta agli altri soci, che eserciteranno il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- (a) nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo ogni socio interessato deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione;
- (b) nei successivi dieci giorni l'organo amministrativo comunicherà al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione del nominativo dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti;
- (c) le azioni rispetto alle quali sia stato esercitato il diritto di prelazione dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla ricezione da parte del socio offerente della comunicazione di cui alla precedente lettera b.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno di essi.

Se taluno dei soci non intenda esercitare la prelazione, il diritto spettante a detto socio si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che intendano valersene e che non vi abbiano espressamente e previamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Fatto salvo il rispetto della percentuale di cui al comma 1 del precedente punto 2.4, il diritto di prelazione è escluso qualora il trasferimento avvenga tra e/o a favore di Enti pubblici, locali e non, tra e/o a favore di società partecipate dallo Stato e/o da Enti pubblici, locali e non, tra e/o a favore di Interporti e/o Autorità di Sistema Portuale oppure tramite procedure di evidenza pubblica bandite dalla Società.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte. Qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero eserciti il diritto solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella denuntiatio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso

di trasferimento per atto tra vivi delle azioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'organo amministrativo, che delibera senza indugio con le maggioranze di cui all'art. 2388 c.c..

Qualora entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento non pervenga alcuna comunicazione al socio che ne abbia fatto richiesta, il gradimento si intende concesso ed il socio potrà trasferire le azioni.

Se il gradimento viene negato, spetta al socio il diritto di recesso a meno che la società, nel rispetto del disposto dell'art. 2357 c.c. non provveda al riacquisto delle azioni ovvero tutti gli altri soci provvedano, di comune accordo, al riacquisto. Il corrispettivo dell'acquisto ovvero la quota di liquidazione sono determinati secondo quanto previsto al successivo art. 3.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma la comunicazione del mancato gradimento deve altresì indicare l'eventuale volontà di acquistare le azioni da parte della Società o degli altri soci. Il relativo trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'invio della comunicazione.

Qualora il socio intenda trasferire le proprie azioni a titolo gratuito ovvero qualora la controprestazione offerta dal terzo al socio offerente sia infungibile la prelazione è esclusa, fermi restando i limiti derivanti dal rispetto della percentuale di cui al comma 1 del precedente articolo ed il gradimento dell'organo amministrativo da esprimersi secondo le norme e nei tempi stabiliti dal presente articolo.

Al di fuori delle attività specificatamente disciplinate nel presente e nel precedente punto, non incombe sull'organo amministrativo della Società alcun onere di comunicazione ovvero di attivazione di procedure per l'ipotesi in cui taluno dei soci intenda trasferire a terzi le proprie azioni.

### **3 Recesso**

Le ipotesi, le modalità e i termini del recesso ed il procedimento di liquidazione sono disciplinati dal codice civile. Il valore di liquidazione delle azioni per l'ipotesi di recesso del socio verrà determinato tenendo conto della peculiare natura della Società, soggetto pubblico ed unico attuatore della Piattaforma Logistica Nazionale, e del carattere delle partecipazioni sociali, prevalentemente orientate alla realizzazione dello scopo sociale consistente nella attuazione della Piattaforma Logistica Nazionale, eventualmente, considerato quanto sopra, anche in misura pari al valore nominale delle medesime partecipazioni.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

### **4 Assemblea del soci**

#### **4.1 Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dall'art. 2364 del codice civile e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dall'art. 2365 del codice civile e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, salvo quanto previsto al successivo articolo 5.1.

Sono altresì sottoposte all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea, in aggiunta alle materie riservate per legge all'Assemblea medesima ed illustrate nei precedenti commi del presente articolo, le delibere relative a materie in merito a fusioni, trasformazioni, scissioni, scorpori, aumenti del capitale con o senza esclusione o limitazione del diritto di opzione, emissione di obbligazioni convertibili o warrant e modifi-

che dei relativi regolamenti, modifiche in genere delle disposizioni statutarie, nonché conferimenti, dismissioni o acquisizioni di immobili, di azioni proprie, di azienda o di rami di azienda o affitti delle stesse.

#### 4.2 Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea.

L'avviso deve essere pubblicato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, la convocazione può avere luogo mediante avviso inviato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci almeno otto giorni prima dell'assemblea mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (quali a titolo esemplificativo: posta elettronica, raccomandata, fax).

L'avviso di convocazione deve indicare:

- \* il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati con mezzi di telecomunicazione;
- \* la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- \* le materie all'ordine del giorno;
- \* la data, il luogo e l'ora delle successive convocazioni;
- \* le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza in carica dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

#### 4.3 Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione o convocazioni successive è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino una quota di capitale sociale non inferiore al terzo.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un terzo del capitale sociale.

#### 4.4 Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera

con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione o in quelle successive l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

#### 4.5 Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione. Il socio può farsi rappresentare in assemblea, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., da chi non sia amministratore, sindaco o dipendente della società o delle società controllate. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

#### 4.6 Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci; in difetto di che, l'Assemblea elegge il proprio Presidente. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'assemblea. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

#### 4.7 Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e/o trasmettere documenti.

## 5 L'organo amministrativo

### 5.1 Il Consiglio di amministrazione

La gestione della Società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dall'articolo 4.1.



L'organo amministrativo ha la facoltà altresì di nominare direttori, procuratori alle liti, procuratori generali o speciali per determinati atti o categorie di atti.

#### 5.2 Divieto di concorrenza

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c., salva specifica autorizzazione assembleare.

#### 5.3 Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

#### 5.4 Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dovrà sempre essere dispari.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### 5.5 Presidente del consiglio di amministrazione

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea, ovvero dal consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva alla sua nomina, qualora l'assemblea non vi abbia provveduto.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere al suo interno uno o più vice presidenti.

#### 5.6 Organi delegati

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 C.C., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri delegati, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il consiglio può altresì disporre che venga costituito nel suo seno un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo

2381, comma quarto c.c..

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2381, comma 5, del c.c..

L'organo amministrativo può nominare direttori generali determinandone i poteri.

#### 5.7 Delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto, ferma la maggioranza richiesta dall'ultimo comma dell'art. 2447 ter.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e trasmettere documenti;
- che di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### 5.8 Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

#### 5.9 Remunerazione degli amministratori

Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, di vice presidenti, ove nominati, dell'amministratore delegato, è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Può altresì essere accantonato a favore degli amministratori, anche a mezzo della stipulazione di apposite polizze assicurative, un fondo trattamento di fine mandato.

## **6 Controllo sociale**

### **6.1 Controllo contabile**

Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ove richiesta.

Al revisore o alla società incaricata si applicano le disposizioni di legge.

Se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori contabili.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

### **6.2 Collegio sindacale**

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esso, inoltre, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2409 bis, se deliberato dall'Assemblea, può esercitare il controllo contabile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso. Nel caso di sua morte, rinuncia o decadenza, la presidenza del collegio è assunta, fino alla successiva assemblea, dal sindaco più anziano.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

## **7 Bilancio e utili**

### **7.1 Esercizio sociale**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio a norma di legge.

### **7.2 Utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, sul presupposto del completamento della missione sociale quale definita dall'art. 1.4, salvo comunque quelli che l'Assemblea dei soci non potrà distribuire in esecuzione di:

- a) eventuali direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- b) atti normativi e convenzionali richiamati al precedente articolo 1.4 ai fini del rispetto dell'obbligo di cofinanziamento previsto dal decreto del 20 giugno 2005 n. 18T del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché dell'obbligo di reinvestire almeno il 70% degli utili medesimi nella manutenzione, anche evolutiva, della Piattaforma, come previsto, dall'art. 5 comma 2, del Decreto del Ministro delle Infrastruttu-

re e dei Trasporti del 6 dicembre 2012 n. 449.

### **8 Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie per le cause e con le modalità previste dalla legge.

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società l'assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni e i poteri previsti dalla legge.

I liquidatori hanno congiuntamente i poteri di realizzare alle condizioni che riterranno opportune tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo.

I liquidatori hanno congiuntamente il potere di rappresentare la società di fronte a terzi, le amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia come attori che come convenuti.

### **9 Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Roma il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

### **10 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

F.to: Lorenzo Cardo - Antonio Pappalardo.

Certifico io sottoscritto Dott. Antonio Pappalardo notaio in Viterbo che la presente è copia conforme al suo originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Viterbo lì 11 maggio 2021.